



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - SOCIETÀ PARTECIPATE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA.

ART. 1 . Oggetto e ambito di applicazione_____	pag. 2
ART. 2 . Istituzione dell'Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune_____	pag. 2
ART. 3 . Requisiti per l'inserimento nell'Elenco Comunale_____	pag. 3
ART. 4 . Iscrizione nell'Elenco Comunale_____	pag. 4
ART. 5 . Curriculum vitae_____	pag. 5
ART. 6 . Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Comunale_____	pag. 6
ART. 7 . Deroghe_____	pag. 8
ART. 8 . Obblighi del professionista incaricato_____	pag. 8
ART. 9 . Compenso professionale_____	pag. 10
ART. 10 . Tenuta, aggiornamento e cancellazione dall'Elenco comunale_____	pag. 13
ART. 11 . Transazione delle controversie_____	pag. 14
ART. 12 . Esecuzione delle sentenze_____	pag. 14
ART. 13 . Registro degli incarichi_____	pag. 15
ART. 14 . Pubblicità_____	pag. 15
ART. 15 . Riservatezza e Trattamento dei dati personali_____	pag. 15
ART. 16 . Norme di rinvio_____	pag. 16
ART. 17 . Norme transitorie e finali_____	pag. 16
ART. 18 . Entrata in vigore_____	pag. 16

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte del Comune di Castellana Grotte, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, correttezza, pubblicità, libera concorrenza e non discriminazione, degli incarichi di patrocinio legale e stragiudiziale (consulenza legale) a professionisti esterni all'Amministrazione le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 1) lettera d, del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo e la tenuta dell'Elenco dei professionisti legali esterni del Comune di Castellana Grotte.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Non disponendo il Comune di Castellana Grotte di un'Avvocatura interna, è necessario far ricorso a professionisti legali esterni. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Castellana Grotte è istituito un apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali.

2. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, di cui al successivo art. 5.

3. L'Elenco è unico e suddiviso nelle Sezioni distinte per tipologia di contenzioso, a seconda delle specializzazioni professionali che gli iscritti avranno cura di indicare, corredate da una comprovata esperienza lavorativa come richiesta di seguito per ogni materia:

SEZIONE A . DIRITTO CIVILE E DIRITTO CIVILE INFORTUNISTICA	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.	<ul style="list-style-type: none">Almeno 2 anni

SEZIONE B . CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative:	<ul style="list-style-type: none">Almeno 5 anni
T.A.R. Consiglio di Stato Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche	<ul style="list-style-type: none">Avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato/ Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche nell'ultimo quinquennio

SEZIONE C . DIRITTO AMBIENTALE	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:	<ul style="list-style-type: none">Almeno 5 anni
T.A.R. Consiglio di Stato Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche	<ul style="list-style-type: none">Avere il patrocinio di almeno 7 controversie innanzi al Tar/Consiglio di Stato/Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche nell'ultimo quinquennio

SEZIONE D . CONTENZIOSO PENALE	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Assistenza e patrocinio presso:	<ul style="list-style-type: none">Almeno 5 anni
Tribunale Corte di Appello Corte di Cassazione Penale	<ul style="list-style-type: none">Avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al Tribunale/Corte di Appello/Cassazione Penale nell'ultimo quinquennio

SEZIONE E . DIRITTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del Lavoro Corte di Appello Corte di Cassazione	<ul style="list-style-type: none"> Almeno 3 anni

SEZIONE F . CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Comprovata Esperienza Lavorativa di:
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale Commissione Tributaria Regionale Corte di Cassazione	<ul style="list-style-type: none"> Almeno 3 anni

1. Ogni professionista potrà richiedere sulla base della propria documentata esperienza professionale, comprovata nel curriculum vitae, di essere iscritto al massimo in n. 2 (due) delle Sezioni comprese dalla A alla F innanzi specificate, con specifico riferimento alle Sezioni cui il proprio curriculum vitae attiene;

2. All'interno di ciascuna Sezione dell'Elenco Comunale saranno indicati, sempre sulla base della loro specializzazione, gli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle Giurisdizioni superiori.

3. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'Elenco Comunale sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore I, di un Avviso Pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni con contestuale comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Bari.

4. A seguito dell'Avviso Pubblico, verrà istituito l'Elenco dei professionisti legali del Comune di Castellana Grotte», da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell'Ente.

5. Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, se non disciplinato diversamente.

ART. 3 REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE

1. Nell'Elenco Comunale saranno inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Possedere la cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

b) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati per l'esercizio della professione forense; c)

Godere dei diritti civili e politici;

d) Non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una Pubblica Amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;

e) Non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione procedente;

f) Non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostantive previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive integrazioni;

g) Essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;

- h) Non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una Pubblica Amministrazione;
 - i) Non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una Pubblica Amministrazione, per danno erariale;
 - j) Non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - k) Aver maturato specifiche esperienze professionali per le materie afferenti le Sezioni, per cui viene richiesta l'iscrizione, nelle modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
 - l) Essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
 - m) Aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questo Comune, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.
 - n) Aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente.
2. La mancanza o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'ammmissibilità dell'iscrizione o l'esclusione e/o cancellazione dall'Elenco.
 3. L'elenco sarà conservato nell'Ufficio Contenzioso di questo Comune e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, avendo effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.
 4. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà invece comunicato agli interessati a mezzo PEC.

ART. 4 ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE

1. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle Sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.
2. L'esperienza professionale e/o la specializzazione nelle Sezioni indicate (massimo 2) rappresenta condizione fondamentale per l'inserimento nelle stesse.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante in caso di associazione professionale, dovrà riportare:
 - a) L'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
 - b) L'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
 - c) La dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 3;
 - d) L'indicazione delle Sezioni (massimo n. 2), di cui all'art. 2 del presente regolamento, per le quali si richiede l'iscrizione;
 - e) La dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
5. Alla domanda dovrà essere allegata:

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 11 dicembre 2020

- a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 - b) Curriculum vitae e professionale come specificato al successivo art. 5 comma 3, dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle Sezioni per cui si chiede l'iscrizione, degli incarichi assolti, delle attività svolte e delle specializzazioni, dei corsi e dei seminari conseguiti in merito, così come meglio specificato al successivo art. 5;
 - c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.
6. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.
 7. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Elenco dell'intero studio associato. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'Elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
 8. L'iscrizione all'Elenco nella Sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. In ogni caso, l'Ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato.
 9. I soggetti inseriti nell'Elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti all'Elenco, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.
 10. In ogni caso, l'iscrizione all'Elenco non attribuisce un diritto all'incarico.
 11. L'adozione del presente regolamento istituisce ex novo un elenco comunale di professionisti ed annulla conseguentemente qualsiasi iscrizione ad elenchi precedenti al presente atto.

ART. 5 CURRICULUM VITAE

1. L'inserimento dei professionisti e/o degli studi associati nelle Sezioni indicate nella domanda, di cui al summenzionato art. 4, avviene mediante accurato esame, da parte dell'Ufficio Contenzioso, del curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.
2. Il curriculum vitae dovrà essere redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa, se consegnato in forma cartacea, e dovrà contenere:
 - a) L'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza con data di iscrizione all'Albo degli Avvocati, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
 - b) Eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e le Giurisdizioni superiori;
 - c) Gli incarichi svolti in favore di Enti pubblici nelle materie delle Sezioni a cui si chiede di essere iscritti od altre non specificate;

d) Tutto quanto possa concorrere ad attestare l'esperienza maturata nel/i ramo/i di specializzazione per i quali si chiede di essere inseriti nell'elenco in discorso (ad esempio incarichi ricevuti da enti pubblici e/o privati specificando fra questi eventuali cause vinte in favore degli stessi, attività svolte, docenze, articoli pubblicati, corsi di specializzazione, master, esperienze maturate, eccõ).

3. I curriculum vitae presentati saranno esaminati dall'Ente che verificherà la professionalità richiesta, sulla base delle informazioni riportate, per il corretto inserimento dei professionisti nelle Sezioni indicate nella domanda. Pertanto, il curriculum vitae dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, affinché il professionista sia consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi.

4. Il professionista deve presentare, inoltre, un ulteriore curriculum vitae, con i dati sensibili oscurati che l'Ente è obbligato a pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;

ART. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO COMUNALE

1. L'Ente attinge dall'Elenco comunale ogni qualvolta deve resistere in giudizio o in sede stragiudiziale, ovvero instaurare un contenzioso, per la tutela dei propri diritti ed interessi.

2. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione di Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto Comunale, previa acquisizione obbligatoria della relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*. Eq di competenza del Responsabile del Settore l'affidamento dell'incarico al professionista.

3. Salvo i casi di contemplati nell'art. 7, la scelta dell'avvocato avviene, su invito ad un unico professionista e/o studio associato, individuato, nel rispetto del principio di rotazione, scorrendo tra gli iscritti nella Sezione dell'Elenco interessata, a confermare la disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni economiche di cui al successivo art. 9.

4. L'individuazione dell'avvocato tra gli iscritti nell'Elenco comunale della Sezione relativa alla materia del contendere è di competenza del Responsabile di Settore. Nel conferimento dell'incarico verrà considerata la professionalità ed esperienza desunta dal curriculum vitae tenuto conto dell'anzianità di servizio, del numero degli incarichi ricevuti e della loro pertinenza rispetto alla materia dell'incarico di che trattasi.

5. Nel caso in cui l'invito è rivolto ad uno studio legale associato, quest'ultimo potrà partecipare indicando l'avvocato, specializzato nella materia, che si occuperà della pratica;

6. Il conflitto di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito al legale è disciplinato dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense nonché all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno all'Ente. Ai sensi di tali disposizioni, fra l'altro, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale qualora questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista è effettuata al momento dell'affidamento dell'incarico, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica dello stesso professionista.

Costituisce specifica ipotesi di conflitto d'interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro il Comune di Castellana Grotte in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso. L'assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità di cui al presente articolo, dovrà essere garantita anche con riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante in Elenco.

7. Al momento della selezione del contraente l'Ente individua e valuta le situazioni di conflitto di interesse in capo al professionista in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera d, del Codice dei contratti pubblici che richiama l'art. 42 comma 2 dello stesso codice.

8. I professionisti titolari di incarichi professionali, che promuovano giudizi in danno del Comune di Castellana Grotte o assumano incarichi in conflitto con gli interessi di quest'ultimo, saranno immediatamente revocati dagli incarichi di difesa dell'Ente Comunale.

9. La scelta del professionista è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazione ed esperienza professionale, già comprovate mediante l'inserimento nelle Sezioni specifiche suddivise per materie e desumibili dal curriculum vitae;

- Equa ripartizione degli incarichi, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare;

- Rotazione tra gli iscritti nell'elenco, con scorrimento sistematico in ordine alfabetico su base biennale, a partire dalla lettera di riferimento estratta al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, con comunicazione di preavviso e metodo di estrazione casuale in seduta pubblica, alla presenza di almeno 2 testimoni, e successiva presa d'atto con Determinazione del Responsabile del Settore I.

- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

- Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, come disposto al comma 6 del presente articolo;

- Nei casi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia della Sezione oggetto di affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, con richiesta di formulazione dell'offerta per la prestazione, nel rispetto dei parametri delle vigenti tariffe professionali forensi, con l'applicazione non oltre i limiti dei tariffari medi ridotti del 40%, al fine di coniugare il principio di economicità con quelli di efficienza ed efficacia.

10. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati nell'interesse del Comune di Castellana Grotte.

11. Il legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico, previa comunicazione ufficiale al Comune di Castellana Grotte da effettuarsi entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza dell'impedimento, al fine di consentire all'Ente di provvedere alla sua sostituzione.

12. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

13. La Determinazione di incarico è comunicata al legale designato, unitamente alla documentazione relativa al contenzioso e alla sottoscrizione del disciplinare da parte del professionista incaricato.

14. Gli uffici del Comune devono evadere per il tramite dell'Ufficio Contenzioso ogni richiesta formulata dagli avvocati che difendono l'Ente nei giudizi *rationae materiae*, nonché ogni richiesta proveniente dall'Ufficio Contenzioso, al fine di istruire il procedimento, entro 15 giorni, ad eccezione delle richieste concernenti i giudizi cautelari, da evadere entro 3 giorni liberi per non incorrere in decadenze e prescrizioni giudiziali.

15. Le procure alle liti e/o le nomine sono sottoscritte dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, come previsto dallo Statuto.

16. Il conferimento dell'incarico al professionista è formalizzato dal Responsabile del Settore I tramite l'adozione di atto determinativo e conseguente sottoscrizione di regolare contratto di patrocinio.

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 11 dicembre 2020

17. L'avvocato chiamato a prestare la propria collaborazione deve sottoscrivere regolare contratto di patrocinio (vedi Sentenza della Cassazione civile n. 22652/2020).

ART. 7 INCARICO IN CASO DI COMPLEMENTARIETÀ E/O CONNESSIONE OGGETTIVA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui dovessero presentarsi controversie di rilevante importanza, anche economica, e relative a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione qualora non sussistenti in capo ai professionisti risultanti nell'elenco. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di professionisti disciplinato dal presente regolamento. L'atto determinativo di conferimento dell'incarico deve indicare le ragioni della deroga motivandole nel dettaglio;
- b) nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel rispetto delle condizioni economiche di cui al successivo art. 9;
- c) qualora il procedimento promosso o da promuovere sia suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Ente;
- d) in relazione ad incarichi che comportino la difesa dell'Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea.

2. Nei casi su menzionati, l'incarico è conferito con determinazione del Responsabile del Settore I, attestante le ragioni della deroga, previa accettazione del legale del compenso stabilito in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della giustizia ed eventuali successive modificazioni, contenuto entro i medi tariffari ribassati del 40% previsti, perfezionata con la sottoscrizione del relativo contratto per la prestazione professionale.

ART. 8 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. L'avvocato incaricato alla difesa del Comune di Castellana Grotte ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;
- b) di relazionare sullo stato generale del giudizio;
- c) di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;
- d) di comunicare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
- e) di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);
- f) di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;

- g) di rendere per iscritto, all'Ufficio Contenzioso, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico/medico legale di parte;
- h) di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Ente, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;
- i) di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la Sede del Comune;
- j) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- k) di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto d'interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse (anche solo potenziale) con l'Ente oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Amministrazione, in tali ipotesi, a proprio insindacabile giudizio potrà revocare l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- l) di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente Comunale, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC) (vedi Delibera 303/2020 ANAC);
- m) di accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, provvederà al recupero della somma dovuta e ne riconoscerà la differenza, in favore del legale officiato, rispetto a quanto pattuito, solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;
- n) di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, affinché l'Ente possa provvedere al recupero delle somme disposte in sentenza mediante promozione di azione esecutiva o in sede stragiudiziale, con la precisazione che il Comune di Castellana Grotte provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;
- o) di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Ente, in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dal Comune di Castellana Grotte, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese a sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal presente regolamento;
- p) di impegnarsi a trasmettere tempestivamente e comunque entro 7 giorni lavorativi, in caso di aggiudicazione dell'incarico di difesa dell'Ente, tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;
- q) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- r) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei legali dell'Ente;
- s) di sottoscrivere relativo disciplinare di conferimento dell'incarico professionale.

ART. 9 COMPENSO PROFESSIONALE

1. Nell'ipotesi di affidamento di incarico di difesa dell'Ente, con riferimento al Contenzioso, il compenso professionale a riconoscersi, viene stabilito e fissato dal Comune di Castellana Grotte, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014, così come modificato dal D.M. n.

37/2018, nella misura dei medi tariffari, ribassati del 40%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso.

2. Nel momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato.

3. Al momento del conferimento deve essere espressamente specificata la eventuale richiesta delle spese generali previste ex D.M. n. 55/2014, con la precisazione che l'ommissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita e non erogabile in sede di liquidazione.

4. Al momento del conferimento il professionista deve richiedere che sia, altresì, indicata, per le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la percentuale, ex art. 4, co.6, del D.M. n.55/2014 (prevista al massimo al 25%) nella misura massima del 10%, che viene considerata così come disciplinata dal successivo comma 5 del presente articolo, con la precisazione che l'ommissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita a qualsivoglia spettanza.

5. In caso di conciliazione o di transazione (giudiziale e/o stragiudiziale), il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta esclusivamente la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come fase di transazione, precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

6. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata a cura del Responsabile del Settore.

7. Può essere concessa un'eventuale maggiorazione non superiore al 5% del compenso solo in caso di motivi aggiunti e/o successive incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili; in tal caso, il professionista ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento delle competenze; in mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista stesso.

8. La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

9. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

10. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata interamente la somma liquidata dal giudice dalla parte soccombente. Nelle more, l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente, fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale.

11. L'Ente può provvedere al pagamento, nei confronti del legale, di acconti sul compenso pattuito, con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente e regolarmente eseguite, previa richiesta del difensore e relazione attestante l'attività svolta.

12. L'Ente provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato ed in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

13. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio Contenzioso competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico. È fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell'Ufficio Contenzioso.

14. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

15. In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

16. Nell'ipotesi di affidamento diretto di cui al precedente art. 7, co. 1, lett. c), il compenso professionale da riconoscere allo stesso legale incaricato nei gradi successivi al primo, viene stabilito e fissato dal Comune di Castellana Grotte, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, alle stesse condizioni e/o riduzioni offerte dal medesimo professionista in sede di aggiudicazione dell'incarico di primo grado.

TABELLA COMPENSI TARIFFARI MEDI RIDOTTI DEL 40% fasce DM 55/2014 aggiornate al DM 37/2018
--

GIUDICE DI PACE	
Fino ad €1.100	€198,00
Da 1.100,01 a 5.200,00	€23,00
Da 5.200,01 a 26.000,00	€1.194,00

TRIBUNALE ORDINARIO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	
Fino ad €1.100,00	€378,00
Da ad €1.100,01 ad €5.200,00	€1.458,00
Da €5.200,00 a €26.000,00	€2.901,00
Da €26.000,01 a €52.000,00	€4.352,00
Da €52.000,01 a €260.000,00	€8.055,00
Da €260.000,01 ad €520.000,00	€12.832,00
Da €520.000,01 ad €1.000.000,00	€16.682,00
Valore indeterminabile	€4.352,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	€8.055,00

CORTE D'APPELLO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Fino ad Ö1.100,00	Ö384,00
Da ad Ö1.100,01 ad Ö5.200,00	Ö1.665,00
Da ÖÖ5.200,00 a Ö26.000,00	Ö3.319,00
Da Ö26.000,01 a Ö52.000,00	Ö5.709,00
Da Ö52.000,01 a Ö260.000,00	Ö8.181,00
Da Ö260.000,01 ad Ö520.000,00	Ö11.496,00
Da Ö520.000,01 ad Ö1.000.000,00	Ö14.945,00
Valore indeterminabile	Ö5.709,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	Ö8.181,00

TAR	
Fino ad Ö1.100,00	Ö546,00
Da ad Ö1.100,01 ad Ö5.200,00	Ö1.980,00
Da ÖÖ5.200,00 a Ö26.000,00	Ö3.438,00
Da Ö26.000,01 a Ö52.000,00	Ö5.958,00
Da Ö52.000,01 a Ö260.000,00	Ö8.784,00
Da Ö260.000,01 ad Ö520.000,00	Ö12.189,00
Da Ö520.000,01 ad Ö1.000.000,00	Ö15.846,00
Valore indeterminabile	Ö5.988,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	Ö8.784,00

CONSIGLIO DI STATO	
Fino ad Ö1.100,00	Ö546,00
Da ad Ö1.100,01 ad Ö5.200,00	Ö1.980,00
Da ÖÖ5.200,00 a Ö26.000,00	Ö3.438,00
Da Ö26.000,01 a Ö52.000,00	Ö5.958,00
Da Ö52.000,01 a Ö260.000,00	Ö8.784,00
Da Ö260.000,01 ad Ö520.000,00	Ö12.189,00
Da Ö520.000,01 ad Ö1.000.000,00	Ö15.846,00
Valore indeterminabile	Ö5.988,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	Ö8.784,00

CORTE DI CASSAZIONE	
Importi previsti per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato	

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 11 dicembre 2020

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Importi di cui al D.M. n. 55/2014 nei valori medi ridotti del 40%

ART. 10 TENUTA, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO COMUNALE

1. La tenuta dell'Elenco, il suo aggiornamento e la sua revisione, nonché tutti i provvedimenti relativi all'iscrizione e/o esclusione degli iscritti, sono di competenza del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, secondo le modalità descritte dal presente regolamento.
2. Il suddetto elenco è soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento da effettuarsi entro il mese di gennaio ed il mese di luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate nel corso del semestre precedente.
3. L'ufficio contenzioso, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascuna annualità, provvederà ad aggiornare automaticamente l'elenco dei professionisti, esaminando le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'avviso pubblico ovvero le eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare in merito alle posizioni dei professionisti e/o delle associazioni professionali.
4. Le eventuali cancellazioni, invece, hanno effetto immediato.
5. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano richiesto la cancellazione dall'Elenco Comunale;
 - abbiano dichiarato il falso, accertato da questo Comune, nella dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nell'Elenco comunale;
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco Comunale, di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - abbiano rinunciato al mandato conferito, prima della definizione della causa a loro affidata, salvo comprovati motivi di causa maggiore.
 - al momento dell'affidamento dell'incarico professionale abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune, fatti salvi gli incarichi conferiti precedentemente alla data di pubblicazione del bando. Il professionista può richiedere nuovamente l'iscrizione all'Elenco una volta conclusa la causa ostativa.

ART. 11 TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità e la convenienza per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Contenzioso, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza in considerazione dell'andamento processuale, con una dettagliata relazione, la opportunità e la convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una definizione bonaria della controversia.
3. Nella ipotesi in cui il Comune sia costituito per mezzo di un difensore incaricato e pervenga una proposta transattiva da controparte ovvero un invito a transigere da parte del giudice, il legale designato è tenuto a fornire un parere scritto in ordine alla opportunità e la convenienza per l'Ente di aderire o meno alla

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 11 dicembre 2020

proposta, fornendo una dettagliata relazione anche in riscontro alla congrua quantificazione ai fini della eventuale definizione conciliativa della lite.

4. L'Ufficio Contenzioso, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, sulla base del parere del legale incaricato e sentito il settore competente per materia, chiede allo stesso difensore di parte di formalizzare la transazione acquisendo formale accettazione da controparte dei termini definiti con completa rinuncia di ogni pretesa ovvero, eventualmente, di stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta comunale.

5. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta comunale, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal Legale di controparte.

ART. 12 ESECUZIONE DELLE SENTENZE

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, l'Ufficio Contenzioso, sulla base del parere espresso dal legale difensore dell'Ente, valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali che prevedono una condanna in danno all'Ente, si procede, ai sensi dell'art.194 del D. Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio, anche più volte durante l'esercizio, nel rispetto dei termini previsti per legge, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

3. Il difensore incaricato, in caso di vittoria di spese di giudizio a seguito di provvedimento del giudice e, in caso di mancata disponibilità in via bonaria all'ottemperanza della sentenza, provvede alla richiesta per conto del Comune di Castellana Grotte della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, affinché l'Ente possa provvedere all'esecuzione della sentenza nelle modalità di cui al precedente comma.

ART. 13 REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Presso l'Ufficio Contenzioso del Comune sarà istituito, successivamente all'approvazione del presente regolamento e all'avvio dell'avviso pubblico, un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati dal Responsabile del Settore i seguenti dati:

- a) Ordine Cronologico degli Incarichi conferiti;
- b) N° Determina e data Affidamento Incarico;
- c) Oggetto della causa;
- d) Valore della causa;
- e) Cognome e Nome del Legale incaricato;
- f) Impegno di Spesa;
- g) Liquidazione;
- h) Esito dei giudizi in termini di vittorie o di soccombenze, transazione o abbandono; i) Spese di soccombenza;
- j) Accertamento in Entrata per causa vinta.

2. A garanzia del principio di rotazione secca ogni legale incaricato non può essere presente nel sopracitato registro con cadenza inferiore a 12 mesi.

ART. 14 PUBBLICITÀ

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Castellana Grotte è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Settore I, sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

ART. 15 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR»*. Si fa presente che il conferimento dei dati personali al Comune di Castellana Grotte da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.
2. I dati dei quali il Comune di Castellana Grotte entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.
3. Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Castellana Grotte in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Castellana Grotte alla Via Marconi, n. 9.
4. Sono garantiti ai legali tutti i diritti previsti dall'art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi all'orlo trattamento per motivi legittimi.
5. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del Trattamento dei dati mette a disposizione l'indirizzo pec: affarigenerali@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;
6. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal Comune di Castellana Grotte per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati personali.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

ART. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento perderanno efficacia gli atti e i provvedimenti adottati e approvati in precedenza per la disciplina della medesima materia, fermo restando la loro applicazione agli incarichi affidati nella loro vigenza e fino ad esaurimento degli stessi. Il presente provvedimento rappresenta disciplina generale nella materia regolata.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 10 Preleggi.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende automaticamente abrogata ogni disciplina previgente, restando valido esclusivamente ed in via transitoria, l'elenco dei professionisti fino alla predisposizione del nuovo Elenco degli avvocati esterni, ai sensi del presente regolamento.